



FRANCESCA CHIANTERA

Allegato "B" all'atto n. 2318 della raccolta

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS), l'organizzazione di volontariato retta dal presente statuto è denominata "ASSOCIAZIONE SINDROME DI DOWN ODV" (d'ora innanzi, "Associazione").

2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" e con l'acronimo "ETS" soltanto successivamente alla iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti anche Runts). A decorrere da tale iscrizione l'Associazione assumerà la denominazione di "ASSOCIAZIONE SINDROME DI DOWN ODV - Ente del Terzo Settore" in breve "ASSOCIAZIONE SINDROME DI DOWN ODV - ETS".

3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi "Statuto"), dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in avanti anche CTS o Codice del Terzo Settore), dal Codice civile e da ogni altra normativa in materia tempo per tempo vigente di natura primaria o secondaria.

4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

5. L'Associazione indica gli estremi della iscrizione nel

	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Articolo 2 - Sede, durata e territorialità	
	1. L'Associazione ha sede legale in Napoli (NA) alla via	
	Antonio Tagliamonte n. 90-92.	
	Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune,	
	non comporta modifica statutaria.	
	2. L'Associazione può operare in territorio nazionale ed in	
	tutti i paesi del mondo.	
	3. Con delibera dell'Assemblea degli Associati potranno	
	essere istituite altre sedi e rappresentanze.	
	4. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre	
	2080.	
	Articolo 3 - Scopo ed attività	
	1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti	
	attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice	
	del Terzo Settore, operando in favore delle persone con	
	sindrome di Down, tutelandone la dignità e garantendo loro	
	tutti i diritti sanciti della Costituzione Italiana e dalla	
	Dichiarazione delle Nazioni Unite - Convenzione ONU sui	
	diritti delle persona con disabilità:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi	
	1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	

	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016 n. 112 e successive modificazioni;	
	b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio	
	2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del	
	6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	e) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui all'art. 5 del	
	Codice del Terzo Settore;	
	f) promozione e tutela dei diritti umani, civili,	
	sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e	
	degli utenti delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari	
	opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,	
	incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della	
	legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale	

	di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre	
	2007, n. 244.	
	Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle	
	norme speciali che ne disciplinano l'esercizio.	
	2. Nello specifico l'Associazione si propone di:	
	a) intervenire unitamente ai familiari del bambino per	
	favorire il processo di accettazione del neonato con	
	disabilità, scoraggiando il condizionamento negativo dei	
	pregiudizi e ogni atteggiamento di sfiducia;	
	b) riunire e coadiuvare i genitori per alleviarne l'onere	
	psicologico e coordinarne le attività;	
	c) promuovere e organizzare ogni iniziativa intesa a	
	facilitarne la completa accettazione nella società;	
	d) collaborare con le famiglie per ottenere la corretta	
	inclusione dei bambini nelle scuole di ogni ordine e grado	
	(Diagnosi Funzionale - D.G.R.C. n. 685 del 10/12/2012 e	
	successive modifiche);	
	e) collaborare con gli enti pubblici per favorire con ogni	
	mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori	
	socio-sanitari;	
	f) favorire la partecipazione a percorsi formativi	
	finalizzati alle attività lavorative e del tempo libero;	
	g) realizzare con i mezzi più vari la raccolta e la	
	divulgazione di ogni informazione sulla natura e sul	
	trattamento della sindrome di Down;	

	h) collaborare con Istituti Universitari, Ospedali e Centri	
	di Ricerca particolarmente qualificati per la messa a punto	
	di programmi idonei;	
	i) diffondere la conoscenza degli strumenti legislativi e	
	previdenziali per l'applicazione delle leggi esistenti a	
	favore delle persone con disabilità.	
	3. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma	
	2, del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a	
	terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non	
	corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	con il pubblico.	
	4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione	
	potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui	
	condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti	
	pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	5. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del	
	D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse	
	generale precedentemente indicate, a condizione che siano	
	secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e siano	
	svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti	
	applicativi del richiamato decreto e dalla normativa	

	vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e	
	gratuite.	
	6. L'organo deputato all'individuazione delle attività	
	diverse è il Consiglio Direttivo.	
	Articolo 4 - Patrimonio e sua destinazione	
	1. Il patrimonio iniziale dell'associazione è pari ad euro	
	142.993,09 (centoquarantaduemilanovecentonovantatré e zero	
	nove centesimi).	
	2. Il patrimonio dell'associazione è comprensivo dei beni	
	mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà	
	dell'Associazione stessa, di eventuali fondi di riserva	
	costituiti con le eccedenze di bilancio, nonché di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ed è	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	3. Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito	
	dalle quote associative annuali versate dagli associati	
	nella misura annualmente determinata dal Consiglio	
	Direttivo, nonché dalle sovvenzioni pubbliche e private, dal	
	ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o	
	partecipazione ad esse.	
	4. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di versare	
	la quota associativa annuale come sopra determinata. E'	
	comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di	

	effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in	
	base allo Statuto e alle norme vigenti. I versamenti al	
	fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto	
	salvo il versamento minimo di cui sopra (quote annuali) e	
	sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi	
	nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di	
	esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla	
	ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di	
	versamento al fondo di dotazione.	
	5. Qualunque versamento non crea altri diritti di	
	partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di	
	partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a	
	titolo particolare né per successione a titolo universale.	
	6. In conformità a quanto prescritto dall'articolo 8 del	
	D.Lgs. 117/2017, l'Associazione esclude ogni fine di lucro	
	sia diretto sia indiretto. È vietata la distribuzione, anche	
	in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché	
	fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la	
	vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	7. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo	
	può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni	
	destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano,	

	ove possibile e con gli opportuni adattamenti, le norme di	
	cui agli artt. 2447-bis e ss. del Codice civile.	
	Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti	
	L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa	
	applicabile, di natura primaria o secondaria, ed in	
	particolare degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017, di	
	lavoratori dipendenti e di volontari.	
	Articolo 6 - Definizione di associato, procedure di	
	ammissione ed esclusione	
	1. L'Associazione è improntata al principio della "porta	
	aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di	
	Associato ogni soggetto che ne faccia domanda come di	
	seguito specificata. L'Associazione non dispone limitazioni	
	con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni	
	di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli	
	associati.	
	2. L'Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a	
	qualsiasi titolo, della qualità di associato, né collega, in	
	qualsiasi forma, la partecipazione all'associazione alla	
	titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.	
	3. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno	
	partecipato alla stipula dell'atto costitutivo	
	dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto	
	e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come	
	Associati e fino a quando non si verifichi una causa di	

	cessazione della loro qualità di associati.	
	4. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:	
	- Associati fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato	
	alla costituzione dell'Associazione, stabilendone scopi e	
	finalità;	
	- Associati ordinari, ossia coloro che aderiscono	
	all'Associazione nel corso della sua esistenza.	
	5. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa	
	solo per recesso, esclusione, morte (se persona fisica) o	
	estinzione (se persona giuridica) dell'Associato (o altre	
	cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).	
	6. Possono essere ammessi come Associati anche altri enti	
	del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro ed enti	
	pubblici, nei limiti e con le modalità previsti dal CTS.	
	7. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su	
	domanda dell'interessato. La domanda deve essere formulata	
	sull'apposito modello messo a disposizione dalla segreteria	
	dell'Associazione e indirizzata al Consiglio Direttivo; essa	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e	
	indirizzo di posta elettronica;	
	b) la dichiarazione di condividere le finalità che	
	l'Associazione si propone e di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente Statuto e gli eventuali	

	regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi associativi. La	
	deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o	
	consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica	
	certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da spedirsi	
	entro quindici (15) giorni successivi all'adozione della	
	deliberazione ed annotata nel libro degli associati.	
	L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio	
	Direttivo.	
	8. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta (60) giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano,	
	ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o a	
	mezzo di posta elettronica ordinaria. Chi ha proposto la	
	domanda può, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione	
	della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima	
	adunanza utile, se non appositamente convocata.	
	9. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione	
	per:	
	- recesso da comunicare al Consiglio Direttivo mediante	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita	
	presso la sede legale dell'Associazione ovvero a mezzo di	

	posta elettronica certificata (Pec). Il recesso ha efficacia	
	immediata a decorrere dalla data della sua notifica al	
	Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo per il	
	recedente di adempiere alle obbligazioni e oneri assunti nei	
	confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito	
	dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di	
	ricezione della dichiarazione di recesso da parte del	
	Consiglio Direttivo, ivi compresi gli oneri e/o gli obblighi	
	allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine	
	dell'esercizio in corso alla data di ricezione della	
	dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo.	
	- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle	
	attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di	
	persona giuridica);	
	- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi	
	motivi tra i quali la violazione degli obblighi e dei doveri	
	stabiliti dallo Statuto. Qualora l'Associato per il quale è	
	proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio	
	Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si	
	discute e si delibera l'esclusione.	
	10. Le deliberazioni prese in materia di esclusione dovranno	
	essere comunicate agli associati interessati nel rispetto	
	delle forme e dei tempi di seguito indicati. L'associato	
	escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni	
	assunte verso l'Associazione o verso i terzi (nell'ambito	

	dell'attività dell'Associazione) che risultino pendenti al	
	momento della ricezione della lettera di cui al presente	
	comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione	
	salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati	
	all'Associazione dall'associato escluso. L'associato moroso	
	nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti	
	associativi.	
	11. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione	
	dell'associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento	
	penale e/o a quello per l'applicazione di misure di	
	prevenzione.	
	12. Gli associati che abbiano esercitato il recesso o siano	
	stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'Associazione non hanno diritti sul patrimonio	
	dell'Associazione.	
	13. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma	
	del comma 10 del presente articolo dovranno essere	
	comunicare, con provvedimento motivato, all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o	
	consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica	
	certificata (Pec) o tramite posta elettronica ordinaria, da	
	spedirsi entro quindici (15) giorni successivi alla loro	
	adozione; l'interessato potrà adire entro 30 giorni	
	l'Assemblea degli associati mediante lettera raccomandata	
	inviata al Presidente dell'Associazione; in tal caso	

	l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino	
	alla pronuncia dell'Assemblea.	
	14. Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti	
	e alle condizioni previste dalla vigente normativa in	
	materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili	
	forniti dagli associati ai fini associativi.	
	Articolo 7 - Diritti e obblighi degli Associati	
	1. Gli associati dell'Associazione hanno tra loro pari	
	diritti e pari doveri.	
	2. Gli associati hanno il diritto di:	
	- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto,	
	purché iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli	
	associati;	
	- godere del pieno elettorato attivo e passivo;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, secondo il disposto	
	degli organi sociali e ai sensi di legge;	
	- recedere dall'appartenenza all'Associazione;	
	- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta	
	scritta all'organo di amministrazione;	
	- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'Associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	

	attività.	
	3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:	
	- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento	
	interno;	
	- rispettare le delibere degli organi sociali;	
	- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon	
	funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle	
	attività statutarie;	
	- non arrecare danni morali o materiali alla Associazione;	
	- non avvalersi della loro appartenenza all'Associazione o	
	degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini	
	diversi da quelli previsti dallo Statuto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito	
	dal Consiglio Direttivo.	
	4. Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è	
	in possesso deve essere effettuato nel rispetto della	
	normativa vigente in materia di privacy e del nuovo	
	Regolamento Europeo 679/2016 e successive modificazioni.	
	Articolo 8 - Volontari associati e assicurazione	
	obbligatoria	
	1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, può	
	avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati	
	e delle persone aderenti agli enti associati.	
	2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né	

	diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.	
	117/2017. L'attività del volontario non può essere	
	retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.	
	3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente	
	stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono	
	rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.	
	4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui	
	il volontario è associato o tramite il quale svolge la	
	propria attività volontaria.	
	5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.	
	6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito	
	registro i volontari che svolgono la loro attività in modo	
	non occasionale. Con apposito regolamento potrà prevedersi	
	l'istituzione di un registro in cui l'Associazione sarà	
	tenuta ad iscrivere i volontari occasionali.	
	Articolo 9 - Organi dell'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	

	- Assemblea degli associati;	
	- Consiglio Direttivo;	
	- Presidente;	
	- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi	
	delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017);	
	- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi	
	delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017).	
	2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di	
	quattro anni e possono essere riconfermate. Le eventuali	
	sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono	
	allo scadere del quadriennio medesimo.	
	3. Ai componenti degli organi sociali non può essere	
	attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	Articolo 10 - Assemblea	
	1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo	
	sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in	
	sua assenza, da un presidente dell'Assemblea eletto dagli	
	associati tra i suoi membri. Essa può essere tenuta anche in	
	luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.	
	2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal	
	Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta	
	il Presidente lo ritenga necessario.	
	3. È convocata mediante lettera raccomandata, anche	

	consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica	
	certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da inviare	
	almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, ovvero mediante pubblicazione dell'avviso sul	
	sito internet dell'associazione almeno 7 (sette) giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di	
	convocazione deve contenere la data della riunione,	
	l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data	
	di seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento delle	
	suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli	
	associati con diritto al voto.	
	4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di	
	almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio	
	Direttivo lo ritenga necessario.	
	5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti le	
	azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente	
	lo ritenga opportuno in ragione della delibera.	
	6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono	
	in regola con il pagamento della quota associativa.	
	7. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in	
	assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta,	
	anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può	
	rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I	

	relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel	
	verbale, devono essere conservati agli atti	
	dell'Associazione. Non hanno diritto al voto gli associati	
	sospesi.	
	8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e	
	conservato presso la sede dell'Associazione.	
	9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È	
	straordinaria quella convocata per la modifica dello	
	statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del	
	patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione,	
	scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri	
	casi.	
	10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima	
	convocazione con la presenza (personale o per delega) della	
	metà più uno degli associati e in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea	
	delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	11. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, così	
	come per deliberare sulle proposte di trasformazione,	
	fusione e scissione, occorre il voto favorevole della metà	
	più uno degli associati sia in prima che in seconda	
	convocazione. Per deliberare lo scioglimento	
	dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio	
	occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli	

	associati sia in prima che in seconda convocazione.	
12.	L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso l'assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.	
13.	Deve ritenersi sempre possibile l'assemblea c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero l'assemblea che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli associati nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento degli associati.	
14.	Per entrambe le modalità di svolgimento dell'assemblea indicate nei precedenti commi 12 e 13 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento dell'assemblea, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni degli associati intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.	

19

		associati sia in prima che in seconda convocazione.	
	12.	L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso l'assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.	
	13.	Deve ritenersi sempre possibile l'assemblea c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero l'assemblea che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli associati nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento degli associati.	
	14.	Per entrambe le modalità di svolgimento dell'assemblea indicate nei precedenti commi 12 e 13 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento dell'assemblea, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni degli associati intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.	

19

			associati sia in prima che in seconda convocazione.	
	12.	L'Assemblea può svolgersi anche tramite		
		video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es.		
		Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi similari). In tal caso		
		l'assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono		
		trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.		
	13.	Deve ritenersi sempre possibile l'assemblea c.d.		
		"parzialmente analogica" o "mista", ovvero l'assemblea che		
		si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli		
		associati nel luogo di convocazione e la possibilità,		
		offerta agli altri partecipanti, di intervenire in		
		collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in		
		concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i		
		mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti		
		nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato		
		il rispetto del principio di parità di trattamento degli		
		associati.		
	14.	Per entrambe le modalità di svolgimento dell'assemblea		
		indicate nei precedenti commi 12 e 13 del presente articolo,		
		dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che		
		garantiscono il valido svolgimento dell'assemblea, ed in		
		particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti,		
		la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni		
		degli associati intervenuti, nonché la partecipazione alla		
		votazione.		

19

	associati sia in prima che in seconda convocazione.	
12.	L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso l'assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.	
13.	Deve ritenersi sempre possibile l'assemblea c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero l'assemblea che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli associati nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento degli associati.	
14.	Per entrambe le modalità di svolgimento dell'assemblea indicate nei precedenti commi 12 e 13 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento dell'assemblea, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni degli associati intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.	

19

	15. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione	
	della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con	
	voto segreto; le votazioni o espressioni di voto potranno	
	avvenire anche per via telematica se e come predisposto	
	all'atto della convocazione.	
	16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, gli	
	amministratori non hanno diritto di voto.	
	17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'Associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	E' facoltà dell'assemblea rilasciare una attestazione di	

	benemeranza alle persone fisiche e giuridiche che, a	
	giudizio della stessa, abbiano acquisito particolari meriti	
	in relazione alle attività dell'associazione; all'uopo è	
	istituito un apposito registro a cura del Consiglio	
	Direttivo.	
	Articolo 11 - Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è	
	composto da un numero dispari di membri deciso	
	dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette.	
	Ne fanno comunque parte il Presidente e il Segretario eletti	
	dal medesimo Consiglio. La maggioranza degli amministratori	
	è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate	
	dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382	
	del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli	
	adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.	
	2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in	
	attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla	
	quale può essere revocato.	
	3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando	
	sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a	
	maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto	
	del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due	
	membri.	
	4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del	

	Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne	
	ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta	
	almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la	
	riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite	
	e-mail, con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi di	
	eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più	
	breve. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e	
	conseguentemente deliberare anche tramite videoconferenza,	
	utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp	
	o sistemi simili). In tal caso la riunione si intenderà	
	tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il	
	Segretario della seduta.	
	6. Deve ritenersi sempre possibile l'adunanza c.d. "mista",	
	ovvero il Consiglio si tiene in presenza del Presidente, del	
	Segretario e parte dei consiglieri nel luogo di convocazione	
	con la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di	
	intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione	
	che siano in concreto rispettati i principi del metodo	
	collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare	
	siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che	
	sia assicurato il rispetto del principio di parità di	
	trattamento.	
	7. Per entrambe le modalità di svolgimento delle riunioni	

	del Consiglio Direttivo indicate nei precedenti commi 5 e 6	
	del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli	
	accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento	
	della riunione, ed in particolare l'accertamento	
	dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio	
	di eventuali dichiarazioni dei consiglieri intervenuti,	
	nonché la partecipazione alla votazione.	
	8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3	
	(tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata	
	decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di	
	ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede	
	designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione	
	dei membri mancanti nella prima assemblea utile. Se per	
	qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri,	
	l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre	
	dar luogo alla sua integrale rielezione.	
	9. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi anche della	
	collaborazione di uno o più esperti i quali potranno	
	partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.	
	10. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:	
	- elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente	
	e il Segretario;	
	- amministra l'Associazione;	
	- approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	

	- predisporre il bilancio sociale e lo sottopone	
	all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori	
	adempimenti previsti dalla norma;	
	- realizza il programma di lavoro, promuovendone e	
	coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;	
	- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali	
	contratti di lavoro con il personale;	
	- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;	
	- delibera sull'esclusione degli associati;	
	- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli	
	associati e sulla loro sospensione;	
	- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
	associative;	
	- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di	
	proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;	
	- determina la costituzione di Comitati di lavoro per i	
	singoli settori di intervento, i relativi componenti e il	
	relativo funzionamento;	
	- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione	
	nel Runts e previsti dalla normativa vigente.	
	11. Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori è generale. Le limitazioni del potere di	
	rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono	
	iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a	

conoscenza.

Articolo 12 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo organo tra i suoi membri a maggioranza di voti.

Il suo mandato coincide con quello dell'Organo medesimo.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del

	Vicepresidente costituisce per i terzi prova	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Articolo 14 - Segretario	
	1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplorazione	
	delle attività esecutive che si rendano necessarie od	
	opportune per l'amministrazione dell'Associazione.	
	2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle	
	adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta	
	eccezione per quelle dell'Organo di controllo ove presente.	
	La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei	
	casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il	
	Presidente ne richieda comunque la presenza.	
	Le cariche di Segretario e di Vice Presidente sono	
	cumulabili.	
	Articolo 15 - Organo di controllo	
	1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di	
	controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui	
	all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo può	
	essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri	
	effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di	
	controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I	
	componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra	
	le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma	
	secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da	

	almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse	
	all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione	
	legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra	
	soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.	
	2. L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiamo alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora	
	applicabili;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs.	
	117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la	
	revisione legale dei conti;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;	
	- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi	
	previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto	
	in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'Organo di controllo.	
	3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere	
	ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	

	operazioni sociali o su determinati affari.	
	Articolo 16 - Organo di Revisione legale dei conti	
	1. E' nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti	
	dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.	
	2. L'Organo di Revisione legale dei conti è formato, in caso	
	di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società	
	di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo	
	che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'Organo	
	di Controllo di cui al precedente articolo.	
	Articolo 17 - Risorse	
	1. L'Associazione si dota di apposito conto corrente	
	stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato	
	all'Associazione stessa.	
	Articolo 18 - Bilancio d'esercizio	
	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude	
	il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in	
	conformità al D.Lgs. 117/2017.	
	3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene	
	approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo	
	l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede	
	agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017,	
	ed in particolare dall'art. 48, comma 3, del richiamato	
	decreto (deposito entro il 30 giugno di ogni anno).	

	4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario	
	e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs.	
	117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o	
	in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	5. I bilanci devono restare depositati presso la sede	
	dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea	
	convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti	
	coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.	
	Articolo 19 - Bilancio sociale	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del	
	D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e	
	pone in essere tutti gli adempimenti necessari.	
	Articolo 20 - Libri sociali obbligatori	
	1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali	
	obbligatori:	
	a) il libro degli associati o aderenti;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
	Assemblee;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di	
	eventuali altri organi sociali.	
	2. I libri di cui alle lettere a) e b) del punto 1, sono	
	tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla	
	lettera c) del punto 1, sono tenuti a cura dell'organo cui	

		si riferiscono.	
	3. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.		
	Articolo 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento		
	1. L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo per scadenza del termine, per le altre cause previste dalla legge o comunque per volontà degli associati mediante deliberazione approvata con le maggioranze previste dal presente Statuto.		
	2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 (Runts) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.		
	Articolo 22 - Controversie		
	1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e ciascun componente degli organi statutari, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere degli organi statutari, saranno deferite al Tribunale di Napoli.		
	Articolo 22 - Norme applicabili		

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle disposizioni del codice civile e delle
altre leggi vigenti in materia e, in particolare, al D.Lgs.
3 luglio 2017, n. 117 e loro successive modificazioni ed
integrazioni.

Firmato:

PAGANO Guglielmo

Notaio Francesca Chiantera (Sigillo)